



Convenzione

tra

Il **Parco Archeologico di Pompei** (di seguito “PAP”), con sede in Pompei (NA) alla Via Plinio n. 26, C.F. 90083400631, rappresentato dal Dott. Gabriel Zuchtriegel, nella sua qualità di Direttore Generale, nato a Weingarten (Germania) il 24.6.1981

e

il **Comune di Pompei** (di seguito “Comune”), con sede in Pompei (NA) alla Piazza Bartolo Longo 36, C.F. 00495640633, rappresentato dal Sindaco p.t., Carmine Lo Sapiro, nato a Marigliano (NA) il 29.10.1953, di seguito, collettivamente denominate “Parti”.

Visto

- la L. n. 241/1990;
- il D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);
- il D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
- il D.P.C.M. n. 171 del 29.8.2014, recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*” e ss.mm.ii.”;
- il D.P.C.M. n. 76 del 19.6.2019, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;
- il D.P.C.M. n. 169 del 2.12.2019, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;
- il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 23.12.2014, recante “*Organizzazione e funzionamento dei musei statali*”;
- il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 23.1.2016, recante “*Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*”;
- il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 198 del 9.4.2016, recante “*Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016*”;
- il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 12.1.2017, recante “*Adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 1, comma 432, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*”;

- il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 22 del 28.1.2020, recante modifiche al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 23.12.2014.

Premesso che

- il D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) assegna allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico l'obbligo di garantire la tutela, la sicurezza, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali di loro appartenenza;

- ai sensi degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 42/2004 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (oggi Ministero della Cultura) esercita le funzioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio culturale in cooperazione con le Regioni, i Comuni, le Città metropolitane e le Province;

- il Parco Archeologico di Pompei è un istituto del MIC dotato di autonomia speciale, che esercita le proprie competenze nell'ambito della tutela, conservazione e fruizione pubblica;

- l'art. 6 del D. Lgs. n. 42/2004 definisce la funzione di "valorizzazione" dei beni culturali identificandola nell'attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e di conservazione dei beni culturali ed ambientali e ad incrementarne la fruizione;

- l'art. 15 della L. n. 241/1990 prevede per le Amministrazioni pubbliche la possibilità di concludere fra loro accordi volti a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- il PAP è soggetto gestore, unitamente e per quanto di competenza, al Parco Archeologico di Ercolano, del sito "*Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata*", designato nel 1997 all'interno World Heritage List dell'UNESCO;

- il patrimonio archeologico del territorio riveste un ruolo di notevole rilievo nel panorama culturale italiano con ampie ricadute nel settore turistico nazionale e internazionale;

- tra le attività di valorizzazione dei beni culturali vi è, senza dubbio, la promozione del patrimonio attraverso mostre, esposizioni, eventi e rassegne culturali volte ad avvicinare alla scoperta del Patrimonio il grande pubblico;

- i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività (art. 2, co. 4, del Codice);

- la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l'obiettivo e l'oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlata di servizi cui sono chiamate - per Costituzione e per legge - le amministrazioni pubbliche, secondo le proprie competenze;

- è interesse comune delle Parti coinvolte nella presente convenzione definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione per il coordinamento e l'integrazione delle reciproche azioni volte a migliorare la valorizzazione e fruizione dell'offerta culturale, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale e statutaria;

- il PAP, partendo dalla considerazione che la tutela e la valorizzazione del paesaggio di Pompei sono fondamentali ai fini della tutela e della valorizzazione del sito archeologico di Pompei, ha avviato la sperimentazione di una forma di tutela "attiva" del territorio, che necessita del coinvolgimento diretto e dell'impegno della comunità locale;

- il Comune di Pompei si è posto l'obiettivo di collaborare attivamente con il Parco Archeologico di Pompei nell'ambito di progetti di valorizzazione del patrimonio culturale del territorio, anche con lo scopo di creare nuovi itinerari e attrazioni nel territorio di Pompei, qualificando e diversificando l'offerta culturale,. La realizzazione di manifestazioni artistiche e culturali, difatti, potrebbe diventare un importante risorsa per l'economia del territorio;

- è volontà del PAP provvedere a valorizzare la città antica di Pompei anche come *luogo del contemporaneo*, un luogo senza tempo che contiene impressa in sé la storia del passato, dalla quale artisti e letterati sono stati influenzati e hanno trovato ispirazione. Difatti, dalla scoperta nel '700, alla diffusione di opere e scritte nell'epoca del *Grand Tour*, fino al '900, Pompei ha influenzato ed ancor oggi influenza artisti del nostro tempo, plasmandone la sensibilità e orientandone gli interessi;

- considerando la necessità di una maggiore integrazione e sinergia tra i vari soggetti, privati e pubblici che vi operano, in data 4.8.2022 è stato siglato un protocollo di intesa tra il PAP ed il Comune finalizzato a regolare i rapporti tra gli enti citati per l'educazione al patrimonio, lo sviluppo e promozione delle attività culturali legate alla realizzazione di eventi, iniziative, manifestazioni, ribadendo l'importanza di incrementare la partecipazione e la coesione sociale;

- in particolare, l'art. 5 del suddetto protocollo di intesa prevede che: *“Le Parti si obbligano a: 1) favorire la sinergia e la collaborazione, al fine di garantire e promuovere lo sviluppo culturale, artistico e sociale sul territorio, anche per migliorare i servizi turistici offerti; 2) adottare ogni strumento utile a salvaguardare il patrimonio culturale e artistico; 3) valorizzare le professionalità artistiche, intellettuali e culturali, al fine di realizzare un polo culturale educativo e sociale di eccellenza; 4) favorire lo sviluppo delle attività creative, artistiche e culturali, mirate a promuovere e a tutelare il patrimonio storico e artistico, fornendo il necessario supporto; 5) elaborare misure e piani di intervento per diffondere e divulgare la conoscenza del patrimonio culturale e artistico italiano, al fine di rafforzare la comprensione del complesso panorama culturale italiano; 6) promuovere iniziative ad hoc per la valorizzazione e la fruizione consapevole*

del circuito archeologico vesuviano, in grado di mettere a sistema territorio, beni culturali e le attività presenti sul territorio”;

- con Delibera di Giunta Comunale n. 148 del 10.6.2022 è stata approvata la programmazione degli eventi estivi 2022 che, alla sezione denominata A - eventi artistici e culturali - ha programmato, tra l'altro, la seconda edizione del Pompei Street Festival, festival di arte, musica e cinema, che quest'anno si arricchisce di una nuova sezione dedicata alla fotografia;

- il PAP ritiene che il *Pompei Street Festival*, già sperimentato nel corso del 2021 con la prima edizione, sia un'iniziativa di elevato valore sociale che vede attivamente coinvolta la comunità locale attraverso il driver dell'arte, tramite performance di *street art* e musica;

- il summenzionato festival si terrà nei giorni 22, 23 e 24 settembre;

Tanto premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto e Obiettivi

Con la presente convenzioni le parti stabiliscono che parte della manifestazione Pompei Street Festival si svolgerà all'interno del sito archeologico di Pompei. In particolare verranno collocati per tutta la durata del Festival, n. 3 W.A.S. (*wood art space*) all'interno del Parco Archeologico, lungo il tratto iniziale di Via dell'Abbondanza (lato Praedia di Giulia Felice) e n. 1 W.A.S. all'ingresso di Porta Anfiteatro - all'esterno della biglietteria, sui quali gli artisti Ben Johnston, RUN, Gomad e Maximiliano Bagnasco eseguiranno le proprie performance. Durante il corso della manifestazione, tramite l'utilizzo di una telecamera go pro-time lapse e lungo le strade della città di Pompei, ivi comprese quelle situate intorno e all'interno del parco archeologico, verranno effettuate registrazioni dell'evento. Una delle quattro opere realizzate dagli artisti sopra menzionati all'interno del Parco nell'ambito della manifestazione, sarà acquisita da quest'ultimo al proprio patrimonio a sua insindacabile scelta e senza alcun onere o spesa. Su tutta la comunicazione cartacea e online relativa al Festival verrà apposto il logo del Parco Archeologico di Pompei, che darà promozione alla manifestazione tramite i propri canali di comunicazione.

Art. 3 - Durata della convenzione

La presente convenzione si intende per uso temporaneo ed esclusivo, per le date del festival previste dal programma, nonché per i tempi necessari per le attività di allestimento e disallestimento, che complessivamente si stimano pari a quattro giornate lavorative, dal pomeriggio del giorno 21 al pomeriggio del giorno 25. Le performance degli artisti verranno eseguite nell'orario 9-13 dei giorni 22-23-24 settembre, mentre le opere, pur in corso di realizzazione, rimarranno esposte per tutta la durata di svolgimento della manifestazione.

Art. 4 - Criteri di utilizzazione degli spazi

Il Comune risponde, a tutti gli effetti di legge, durante lo svolgimento della manifestazione e nelle fasi di allestimento e disallestimento, delle attività e delle destinazioni che si svolgeranno nelle aree deputate, tenendo al contempo esente il PAP dalle spese connesse all'utilizzo degli spazi e manlevandolo da qualsivoglia responsabilità.

Il Comune si dichiara edotto del fatto che gli spazi assegnati sono privi di forniture di qualsivoglia tipo, come elettriche, elettroniche, idrauliche, meccaniche, e nulla può richiedere al PAP in merito a tali forniture.

Il Comune si obbliga, inoltre, a garantire che gli stessi spazi siano tenuti in perfetto stato, adottando ogni misura e cautela al fine di preservarne l'integrità, la sicurezza, il decoro, l'igiene e la sanità, e conseguentemente attenersi alle norme di legge vigenti in materia.

Sarà obbligo del Comune, altresì, garantire l'adeguato distanziamento e protezione delle aree date in uso da edifici, strutture e oggetti che, per la loro attuale condizione di stabilità, possano determinare rischi e pericoli o configurarsi quale elemento di rischio per l'incolumità dei lavoratori e del pubblico che parteciperà alla manifestazione.

È fatto assoluto divieto, per il Comune e suoi aventi causa, di rimuovere e/o modificare e/o occludere alla vista qualsivoglia struttura di protezione ovvero segnaletica relativa al sito senza la preventiva autorizzazione del PAP e dei suoi referenti o delegati.

Art. 5 - Impegno di reciprocità

Il Parco si impegna a far accedere all'interno del sito Scavi di Pompei gratuitamente e senza alcun onere gli artisti e lo staff della manifestazione, i cui nominativi dovranno essere preventivamente comunicati e che dovranno essere muniti di apposito cartellino di riconoscimento. Le modalità e i tempi delle attività di allestimento e disallestimento dovranno essere preventivamente concordate con il PAP, che si impegna ad assicurarne l'esecuzione.

Il PAP si impegna ad acquisire tutta la documentazione utile ed a consentire l'uso di attrezzature in proprio possesso che si rendessero eventualmente necessarie per l'espletamento dell'attività.

Il PAP autorizza l'uso del logo su tutta la comunicazione cartacea e online relativa al Festival e le riprese fotografiche e video delle attività svolte nel corso della manifestazione.

Tutti i materiali realizzati nel corso della manifestazione potranno essere utilizzati esclusivamente per la comunicazione del progetto e per promuovere l'evento; una copia di tutte le riprese audio, video e delle immagini realizzate dovrà essere consegnata al PAP all'esito della manifestazione.

Tutta la comunicazione cartacea e online dell'evento dovrà preliminarmente essere sottoposta all'attenzione del PAP per l'approvazione formale. Il PAP si impegna a dare promozione alla manifestazione tramite i propri canali di comunicazione.

Eventuali ulteriori utilizzazioni andranno espressamente regolamentate anche nel rispetto del relativo diritto d'autore.

Il Comune si impegna a consegnare al PAP tutti i dati in proprio possesso relativi alla manifestazione, dal quale sarà possibile ricavare eventuali indicatori atti a misurare gli impatti economici, sociali e culturali generati dalla manifestazione.

Art. 6 - Responsabili dell'Accordo

Il PAP indica quale proprio referente e responsabile della presente Convenzione il funzionario architetto Anna Onesti. Il Comune indica quale proprio referente e responsabile della presente Convenzione il Dirigente del III Settore - Servizi Sociali e Turistico - Culturali, Dott. Salvatore Petirro.

Art.7 - Riservatezza

Tutte le informazioni, i dati, le notizie e i documenti che le Parti metteranno a disposizione per garantire la migliore riuscita delle attività di cooperazione nell'ambito della presente Convenzione dovranno essere considerati riservati e non potranno essere portati a conoscenza di terzi.

Le modalità e i tempi della promozione, divulgazione e comunicazione dei risultati della collaborazione di cui alla presente Convenzione saranno definiti congiuntamente tra le parti, ed i risultati pubblicati dovranno riportare la menzione delle parti che hanno condotto le attività, fermo restando l'obbligo, a carico della parte che ha provveduto alla pubblicazione, di fornire alla controparte copia delle pubblicazioni e/o rapporti contenenti tali dati.

Art. 8 - Controversie

Per quanto non è contemplato dalla presente Convenzione, si rinvia alle leggi e ai regolamenti in vigore.

Le Parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo, le parti accettano la competenza del Foro di Napoli.

Art. 9 - Registrazione e spese

La presente Convenzione, stipulata mediante scrittura privata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Tutte le spese inerenti e conseguenti, se ed in quanto dovute, sono a carico della parte che ne chiede la registrazione.

Art. 10 - Dati personali e privacy

In ottemperanza a quanto sancito dal regolamento UE n. 2016/679 in tema di *General Data Protection Regulation* (GDPR) Testo Unico Privacy D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. le parti forniscono il loro consenso al trattamento di dati personali, direttamente o anche attraverso terzi, per l'esecuzione della presente convenzione e per ottemperare ad obblighi previsti da leggi e/o regolamenti in relazione ad adempimenti connessi al presente atto.

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relative all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti GDPR.

Pompei lì 19/9/2022

Parco Archeologico di Pompei

Comune di Pompei